

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II - SENTENZA DEL 26 GENNAIO 2011, N. 66: annullamento del Piano di controllo della volpe nel territorio provinciale di Bologna per il periodo 2010 – 2014

N. 00066/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00646/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 646 del 2010, proposto da:
L.A.V. Lega Anti Vivisezione Onlus Ente Morale, Lega per L'Abolizione
della Caccia L.A.C. e W.W.F. Onlus Ong, in persona dei rispettivi
rappresentanti legali p.t., enti rappresentati e difesi dall'avv. Valentina
Stefutti, con domicilio eletto presso l'avv. ***;

contro

Provincia di Bologna, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Barone e Patrizia Onorato, domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura provinciale, in Bologna, ***;

Arcicaccia-Comitato Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Ugo Ruffolo e Valter Loccisano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, ***;

Consorzio Agribologna-Società Cooperativa Agricola Bologna, n.c.;

per l'annullamento, previa sospensiva

della deliberazione della Giunta Provinciale 23 marzo 2010, avente ad oggetto il Piano di controllo della volpe nel territorio provinciale di Bologna per il periodo 2010-2014, nonché di ogni altro atto presupposto conseguente e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Bologna e di Arcicaccia-Comitato Regionale Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, gli enti in epigrafe chiedono l'annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Bologna in data 23/3/2010, avente ad oggetto "Piano di controllo della volpe nel territorio provinciale di Bologna per il periodo 2010 – 2014".

A sostegno dell'impugnativa, essi deducono motivi in diritto rilevanti: violazione degli artt. 19 L. n. 157 del 1992 e dell'art. 16 L.R. n. 8 del 1994, violazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 e del D.M. n. 184 del 2007; Illegittimità in via derivata; nonché eccesso di potere, sotto i profili dell'illogicità, del travisamento di fatti, del difetto di presupposti, dello sviamento, della carenza di motivazione e di adeguata istruttoria. Gli enti in epigrafe concludono, quindi, insistendo per l'accoglimento del ricorso, con la condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite.

L'amministrazione provinciale di Bologna, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato e che, conseguentemente, le spese di giudizio gravino sugli enti ricorrenti.

Si è inoltre costituito in giudizio il Consorzio Agribologna s.coop. agricola bologna, il quale, assumendo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, ne chiede la reiezione, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.

Alla pubblica udienza del 11/11/2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

La Sezione osserva che il ricorso deve essere accolto, risultando fondata la prima censura rilevante violazione dell'art. 19, comma 2, della L. n. 157 del 1992 e dell'art. 16 della L. R. Emilia – Romagna n. 8 del 1994 e s.m. e i., nonché eccesso di potere, sotto i profili della carenza di motivazione e di adeguata attività istruttoria.

Entrambe le disposizioni sopra citate disciplinano, rispettivamente a livello nazionale e regionale, il controllo selettivo delle specie di fauna selvatica. Detto controllo è attribuito alle Regioni, che, di norma, lo esercitano, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, mediante utilizzo di metodi c.d. “ecologici” e, nei soli casi in cui detto Istituto accerti l'inefficacia di tali metodi, mediante autorizzazione di piani di abbattimento delle specie nocive di fauna selvatica in situazione di soprannumero. Nel caso in esame, però, non risulta che il piano di controllo della volpe per il quinquennio 2010 – 2014, con l'immediato ricorso al piano di abbattimento, sia stato preceduto dal necessario accertamento, da parte di I.S.P.R.A. (ente attualmente succeduto a I.N.F.S. nelle stesse funzioni), circa l'effettiva inefficacia dei metodi ecologici alternativi a quello dell'abbattimento prescelto dall'amministrazione provinciale di Bologna. In particolare, dalla deliberazione provinciale non risulta che sia stata effettuata la necessaria approfondita istruttoria allo scopo di calcolare – anche mediante opportune operazioni di censimento- sia l'effettivo numero di volpi attualmente presente sul territorio provinciale, sia l'entità e la certa derivazione dalla specie animale in argomento, dei danni risultanti da

regolari denunce presentate dagli agricoltori o da altri soggetti interessati (v. in termini: T.A.R. Toscana, sez. II, 5/1/2010 n. 5).

Tali omissioni integrano, inoltre, la palese violazione dell'art. 19, comma 2. della L. n. 157 del 1992; disposizione, questa, che tassativamente prevede l'acquisizione del parere I.S.P.R.A. circa la reale inefficacia dei metodi di controllo "ecologici" prima che le Regioni possano procedere ad autorizzare i relativi piani di abbattimento.

In ogni caso, anche qualora l'amministrazione avesse effettuato detta attività istruttoria, si deve rilevare che della stessa non risulta alcuna traccia nella deliberazione impugnata, con conseguente illegittimità della deliberazione provinciale anche per carenza, sul punto, di adeguata motivazione.

Al riguardo, non possono certamente assolvere tale adempimento motivazionale né le generiche e non documentate affermazioni della Provincia in ordine alle "numerose segnalazioni" di danni pervenute e al corrispondente "grave disagio degli agricoltori", né il riferimento a istruttorie e a dati risalenti al precedente piano provinciale quinquennale di abbattimento delle volpi; tali elementi, infatti, nulla dicono e soprattutto provano in merito a fatti, quali la certa e attuale presenza di un numero eccessivo di volpi sul territorio provinciale e l'esistenza di rilevanti danni derivanti da tale specie di fauna selvatica.

Il ricorso va accolto anche in ragione della fondatezza del secondo motivo, con il quale si rileva che la Provincia non ha motivato riguardo alla

circostanza di essersi discostata dal parere - in più punti contrario al Piano – espresso da I.S.P.R.A..

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, in caso di espressione, da parte di un organo consultivo - come è nel caso in esame - di parere avente carattere obbligatorio ma non vincolante per l'amministrazione attiva, quest'ultima può non seguire detto parere, dovendo, però, in questa ipotesi, esaurientemente motivare le ragioni della diversa scelta intrapresa (v. "ex multis" da ultima: Cons. Stato, sez. V., 16/8/2010 n. 5712).

Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l'effetto, è annullata la deliberazione provinciale impugnata. La natura assorbente dei motivi accolti esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi rassegnati in ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la deliberazione della Giunta Provinciale di Bologna impugnata.

Condanna l'amministrazione provinciale di Bologna e Arcicaccia Comitato Regionale Emilia – Romagna, quali parti soccombenti, al pagamento, in favore degli enti ricorrenti e in solido tra esse, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre c.p.a. e i.v.a.. Compensa le spese in riferimento a Consorzio Agribologna, controinteressato che, pur intimato, non si è costituito in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
